

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

TRA LE PARTI:

Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l. con sede in Trezzo sull'Adda (Mi) alla via G. Pastore n. 2/4 – C.F. e P.IVA 05064840969 in persona dell'Amministratore Unico dott. Ugo Ottaviano Zanello, domiciliato per la carica presso la sede della società (d'ora in poi più brevemente "Ates");

e

RSU aziendale nelle persone dei suoi componenti sigg.ri Angela Barzaghi, Saverio Scarpulla e Massimo Fornari (d'ora in poi più brevemente "RSU") e così congiuntamente "le Parti";

per la negoziazione dell'accordo collettivo integrativo aziendale per le annualità 2020-2021

Premesso che:

- a partire dall'01.01.2020, tutti i rapporti di lavoro dipendente di Ates S.r.l. sono soggetti all'applicazione del CCNL Commercio;
- nel biennio 2019-2020 Ates S.r.l. ha visto crescere la sua attività; un processo che ha inevitabilmente portato a modificare l'assetto organizzativo con impatto sull'organigramma e sul funzionigramma;
- in data 31.12.2020 giungerà a scadenza il precedente accordo integrativo aziendale stipulato in data 21.12.2018 relativo ai premi di risultato per le annualità 2018 e 2019;
- nell'ambito delle disposizioni legislative in materia di premio di risultato, le Parti hanno dato corso ad una serie di incontri finalizzati a negoziare un nuovo accordo, che desse continuità ad un meccanismo di retribuzione variabile, non determinabile apriori né consolidabile, da liquidarsi all'esito di una effettiva consuntivazione dei risultati raggiunti;
- l'azienda, conformemente alle previsioni normative vigenti, ha illustrato l'andamento aziendale con riferimento all'anno 2019 ed alle prospettive di sviluppo di breve e medio periodo, sottoponendo una nuova proposta relativa all'istituzione del Premio di Risultato anche per le annualità 2020-2021, in linea con i criteri sino ad ora impiegati e che hanno consentito di rilasciare premi coerenti con la produttività e la redditività conseguite dall'azienda;
- le Parti hanno altresì provveduto ad approfondire i temi relativi ai nuovi assetti organizzativi e gestionali dell'azienda, in considerazione della riorganizzazione ed ottimizzazione delle professionalità del personale aziendale;
- è dunque volontà delle Parti procedere alla formalizzazione di un nuovo accordo aziendale, sulla scorta dei precedenti, imperniato su parametri inerenti la produttività e la redditività, che si prefigga di migliorare la competitività aziendale e che valorizzi l'apporto del singolo lavoratore rispetto al complessivo risultato aziendale conseguito nell'annualità di riferimento;



- le Parti danno atto di essersi ispirate ai seguenti principi:
 - ° individuazione di criteri chiari e definiti;
 - ° definizione del periodo di tempo e di rilevazione (gennaio-dicembre);
 - ° determinazione degli obiettivi raggiungibili;
 - ° semplicità di controllo nell'andamento dei risultati;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
TRA LE PARTI SOPRA INDICATE,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.**

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2) In conformità della vigente normativa e degli accordi assunti nell'ambito del CCNL di riferimento, le Parti convengono sulla formalizzazione di un meccanismo variabile di retribuzione, c.d. "Premio di Risultato" (PdR), non determinabile a priori, per le annualità 2020-2021, disciplinato nei punti che seguono.

3) Il PdR seguirà un criterio di computo annuale, in ragione di anno sociale (gennaio-dicembre). Sarà applicabile ad operai, impiegati e quadri non in prova che hanno in corso un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, se determinato, in essere per ciascun anno solare di riferimento per almeno tre mesi consecutivi. Per i lavoratori part-time l'importo a titolo di PdR sarà oggetto di riproporzionamento, in relazione all'orario di lavoro individualmente concordato e svolto, per i lavoratori a tempo determinato sarà corrisposto pro quota in dodicesimi, in relazione al numero di mensilità lavorate.

4) Le Parti convengono che il Premio di Risultato verrà erogato solo al superamento di almeno uno dei seguenti obiettivi aziendali:

- incremento del fatturato del 10% rispetto all'anno precedente, senza considerare l'eventuale effetto negativo di storni e/o riduzioni dei soli consumi di cui potranno godere i Comuni soci nella loro qualità di Clienti;

- incremento dell'EBIT del 5% rispetto all'anno precedente, senza considerare le liberalità ed i contributi riconosciuti ai soci;

Al raggiungimento di almeno uno dei predetti obiettivi sono legati anche l'efficienza del personale dipendente e la miglior qualità lavorativa.

5) L'importo del premio verrà calcolato in proporzione alla RAL dell'anno di riferimento per ciascun dipendente in forza al 31 dicembre del medesimo anno. L'ottenimento del premio sarà subordinato al raggiungimento di almeno il 90% dei giorni di effettiva presenza sul posto di lavoro, a prescindere da qualsiasi ragione che abbia giustificato l'assenza, escluse ferie e permessi retribuiti previsti dal CCNL di riferimento.

6) Il PdR, assegnato con i criteri sopra indicati, verrà determinato sul 70% dell'intera somma disponibile così come deliberata dall'Assemblea dei soci.

Il restante 30% verrà assegnato dall'organo amministrativo secondo i criteri che seguono:

- a) 1/3 in base a valutazioni soggettive che verranno stilate per iscritto dai Responsabili di Area, tenuto conto dell'impegno profuso, della disponibilità verso i terzi, l'esigenza dei servizi e la capacità di miglioramento delle proprie competenze;

b) 1/3 ai responsabili di Area e a coloro che ricoprono ruoli di coordinamento, che in ogni caso non hanno concorso al beneficio di cui al punto a);

c) 1/3 ai dipendenti che si sono distinti in modo particolare per attitudini alla soluzione dei problemi sul lavoro, per collaborazione, precisione e capacità di crescita.

7) L'accertamento dei risultati conseguiti avverrà entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio di esercizio di ciascuno dei periodi di vigenza del presente accordo.

8) La corresponsione del Premio di Risultato conseguito avverrà con la retribuzione del mese di luglio.

9) Le Parti intendono definire l'importo del PdR in senso onnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza. Pertanto, esso non avrà riflesso su altri Istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.

10) Le Parti convengono che le caratteristiche del PdR, di cui al presente accordo, sono coerenti ai fini dei benefici fiscali e/o previdenziali ed in linea con la normativa e gli accordi interconfederali vigenti, in quanto connessi ad incrementi di partecipazione, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione, utili al miglioramento della competitività aziendale.

11) In caso di fatti incidenti sull'ordinaria gestione, le Parti stabiliscono che saranno necessari ulteriori incontri per effettuare le relative valutazioni in ordine alle possibili ricadute sul Premio di Risultato, così come definito con il presente accordo.

12) Mediante la sottoscrizione del presente accordo, le Parti convengono che è stata assolta in ogni sua parte la contrattazione di secondo livello.

Trezzo sull'Adda, 03 giugno 2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Ugo Ottaviano Zanello




RSU Aziendale

Sig.ra Angela Barzaghi



Sig. Saverio Scarpulla



Dott. Massimo Fornari

